



SENATO ACCADEMICO	18 marzo 2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	25 marzo 2015
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 385/2015 Prot. n. 8442 - 25 marzo 2015
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Segreteria Organi centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	25 marzo 2015

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Sommario

Articolo 1 - Indizione votazioni	2
Articolo 2 - Elettorato attivo	2
Articolo 3 - Elenchi elettorato attivo.....	3
Articolo 4 - Elettorato passivo.....	3
Articolo 5 - Incompatibilità	3
Articolo 6 - Candidature	4
Articolo 7 - Assemblea del corpo elettorale	5
Articolo 8 - Seggio elettorale	5
Articolo 9 - Votazioni.....	5
Articolo 10 - Scrutinio e proclamazione del vincitore.....	6
Articolo 11 - Termini in deroga	6
Articolo 12 - Disposizioni finali.....	6

Articolo 1 - Indizione votazioni

1. Le elezioni del Rettore sono indette dal Decano dei professori ordinari dell'Università degli Studi di Ferrara con proprio decreto. In caso di impossibilità o di espressa rinuncia, le funzioni

del Decano vengono assolte dal professore di prima fascia che segue in ordine di anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.

2. Il decreto di indizione è emanato non prima di 210 e non oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza del mandato del Rettore in carica. Tra la data di emanazione del decreto d'indizione delle votazioni e la data fissata per la prima votazione non possono intercorrere meno di 45 giorni.
3. Il decreto di indizione è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e su specifica pagina web con accesso diretto dalla home page di Ateneo.
4. Dell'avvenuta pubblicazione del decreto viene data comunicazione tramite posta elettronica alla comunità accademica Unife e alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

Articolo 2 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è composto da:
 - a) i professori di ruolo e i ricercatori di Unife;
 - b) i componenti del Consiglio del personale tecnico-amministrativo;
 - c) i componenti del Consiglio degli studenti;
 - d) un assegnista e un dottorando o specializzando per ogni Dipartimento;
 - e) 28 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnicoamministrativo;
 - f) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento, fra gli iscritti ai corsi di laurea afferenti a ciascun Dipartimento o Scuola, designato dal Consiglio degli studenti.
2. I soggetti di cui al comma 1 lettera d) sono individuati nei rappresentanti già presenti nei Consigli di Dipartimento. Nei Dipartimenti in cui sono presenti dottorandi e specializzandi, il Consiglio di Dipartimento designa un unico rappresentante elettore.
3. Gli studenti di cui al comma 1 lettera f) sono individuati dal Consiglio degli studenti tra i rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di studio.
4. L'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data in cui è fissata la prima votazione.

Articolo 3 - Elenchi elettorato attivo

1. Il Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali pubblica gli elenchi dell'elettorato attivo sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale in oggetto, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle elezioni.

2. Qualora le procedure di costituzione dell'elettorato attivo di cui all'art. 2 comma 1 lettere d), e), f) del presente Regolamento avvenissero successivamente, o non si fossero ancora concluse, alla data indicata al comma 1 del presente articolo, le integrazioni agli elenchi relativi a tali rappresentanze vengono tempestivamente pubblicate a conclusione delle procedure stesse.
3. Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati vanno presentate alla Commissione elettorale d'Ateneo, per il tramite del Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, entro le ore dodici del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione. La Commissione elettorale d'Ateneo decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.
4. Entro il quinto giorno precedente la data in cui è fissata la prima votazione vengono pubblicati gli eventuali aggiornamenti agli elenchi.

Articolo 4 - Elettorato passivo

1. Salva diversa previsione di legge, l'elettorato passivo compete ai professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Le candidature devono essere presentate entro i termini previsti dal successivo art. 6 e con le modalità stabilite nel decreto di indizione.
3. Possono presentare candidatura anche i professori a tempo definito che, all'atto della presentazione della candidatura, producano una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione.

Articolo 5 - Incompatibilità

1. Le incompatibilità con la carica di Rettore sono quelle stabilite dalla legge e dallo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che non determina per legge il venir meno dell'elettorato passivo, in caso di elezione dovrà far cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal decreto di proclamazione.
3. Il professore che versi in una situazione di incompatibilità che per legge sia causa di esclusione dall'elettorato passivo, dovrà far cessare la condizione ostativa prima della presentazione della candidatura.
4. I candidati non possono far parte della Commissione elettorale d'Ateneo e del seggio elettorale costituito per le votazioni.

Articolo 6 - Candidature

1. Le candidature vanno presentate al Decano, indirizzandole al Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, con le modalità stabilite nel decreto di indizione, compilando l'apposito modulo reperibile sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale in oggetto. Al modulo va allegato un documento programmatico, il curriculum vitae debitamente sottoscritto e la copia di un documento di identità.
2. La candidatura di un docente in servizio presso altro Ateneo italiano deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da almeno 50 sostenitori che figurino negli elenchi dell'elettorato attivo di cui all'art. 3.
3. Le candidature devono essere presentate entro le ore 12 del ventesimo giorno successivo all'indizione. Se allo scadere del termine sopraddetto i candidati di un genere risultano inferiori ad un terzo del totale delle candidature pervenute, viene predisposta la riapertura dei termini per la presentazione delle stesse, per una sola volta, per ulteriori sette giorni.
4. Il Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, decorso il termine per la presentazione, sottopone le candidature pervenute alla Commissione elettorale d'Ateneo che verifica la validità delle stesse. Le candidature valide e i documenti ad esse allegati, con esclusione della copia del documento di identità, sono resi pubblici con decreto del Decano pubblicato all'Albo di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale in oggetto.
5. Avverso il decreto di pubblicazione è possibile proporre reclamo alla Commissione elettorale d'Ateneo entro il quinto giorno successivo al decreto medesimo. La Commissione elettorale d'Ateneo decide nei successivi cinque giorni.
6. Ciascuno dei candidati può ritirare la propria candidatura mediante comunicazione debitamente sottoscritta, con allegata copia di un documento di identità, che deve pervenire almeno due giorni prima della data delle votazioni al Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali, che provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli.
7. In presenza di un'unica candidatura, si procede comunque allo svolgimento delle elezioni, fino al raggiungimento dei quorum previsti per la validità delle stesse.

Articolo 7 - Assemblea del corpo elettorale

1. Il Decano può convocare una assemblea del corpo elettorale per la presentazione dei candidati prima della prima votazione e nell'intervallo fra la prima e la seconda votazione. Della convocazione è data notizia sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
2. Non possono svolgersi assemblee del corpo elettorale nei due giorni anteriori alle date delle votazioni.

Articolo 8 - Seggio elettorale

1. Almeno dieci giorni prima della data della prima votazione, con decreto del Decano viene costituito il seggio elettorale e ne viene indicata l'ubicazione.
2. Il seggio è composto da almeno cinque membri scelti dal Decano tra gli aventi diritto al voto, di cui un professore ordinario, con funzioni di Presidente, un professore associato, un ricercatore, un dipendente appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, con funzioni di Segretario, e un componente scelto fra gli studenti, gli assegnisti, i dottorandi e gli specializzandi. Il decreto di nomina deve indicare anche tre membri supplenti.
3. Il seggio elettorale resta aperto dalle ore 9 alle 17.

Articolo 9 - Votazioni

1. Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo spoglio dei voti non viene effettuato.
2. Il voto è personale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.
3. Alla prima e alle eventuali seconda e terza votazione risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
4. In caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato nell'elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
5. Le date delle eventuali seconda e terza votazione, nonché della votazione di ballottaggio sono fissate dal Decano con il decreto di cui all'art.1. Tali date non possono essere fissate in giorni consecutivi. La votazione di ballottaggio deve avvenire entro 45 giorni dalla prima votazione.
6. L'intera procedura deve concludersi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica.

Articolo 10 - Scrutinio e proclamazione del vincitore

1. Al termine di ogni votazione, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione e prosegue fino alla conclusione delle operazioni.
2. Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall'art. 9 è eletto alla carica di Rettore.
3. Del risultato dello scrutinio viene redatto un processo verbale che viene inviato al Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali per la successiva proclamazione da parte del Decano con proprio decreto, il quale è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale.
4. Entro i cinque giorni successivi al decreto di proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale d'Ateneo, la quale decide entro i successivi cinque giorni.
5. Il Servizio Elettorale – Ufficio Organi Collegiali provvede a trasmettere gli atti delle votazioni al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai fini dell'emanazione del decreto di nomina.

Articolo 11 - Termini in deroga

1. I termini previsti dal presente Regolamento, in casi straordinari, possono essere ridotti di non oltre la metà con decisione adeguatamente motivata del Decano.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e interna.